

SICUREMA SRL

1. Approvato l'Accordo Stato-Regioni per la formazione di Lavoratori, Preposti e Dirigenti e dei Datori di lavoro RSPP

SOMMARIO

1. Approvato l'Accordo Stato-Regioni per la formazione di Lavoratori, Preposti e Dirigenti e dei Datori di lavoro RSPP
2. Stress lavoro correlato: Linee Guida della Regione Lombardia
3. Approvate le sanzioni per le violazioni al Reg. 2008/1272/CE: Classification - Labelling - Packaging (CLP)
4. Linee Guida per la Manutenzione sistemi antincendio
5. Il lavoro notturno "antibiologico", ma il rischio di infortuni è più basso.
6. Corsi di formazione a catalogo 1° trimestre 2012

Il 21 dicembre 2011, la **Conferenza Stato-Regioni La Conferenza Stato-Regioni ha approvato** gli accordi su

1) **Formazione lavoratori, preposti e dirigenti**

schema di accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del del D.Lgs.81/08. L'accordo disciplina la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dell'aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonché la formazione facoltativa dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs.n.81/08

2) **Formazione di Datori di lavoro RSPP,**

schema di accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti del RSPP, ai sensi dell'art. 34, commi 2 e 3 del D.Lgs.81/08. L'accordo disciplina i contenuti e le articolazioni e le modalità di espletamento del percorso formativo e dell'aggiornamento per il datore di lavoro che intende svolgere, nei casi previsti dal decreto stesso, i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

3) **reso parere per SINP (Servizio Informativo Nazionale della Prevenzione),**

parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute di concerto

con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, recante le **regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP** (Sistema informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro), nonché le regole per il trattamento dei dati. Parere, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del D.Lgs.81/08.

Tale Sistema informativo Nazionale, un sistema dinamico in grado di rispondere efficacemente alle esigenze di conoscenza e di programmazione, pianificazione e valutazione dell'efficacia delle attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, potrà essere un elemento portante di ogni concreta politica di intervento sulla salute e la sicurezza dei lavoratori. Infatti la prevenzione, per essere efficace, ha bisogno di avere alla base una conoscenza adeguata dei rischi professionali e una conoscenza approfondita del contesto in cui ogni azienda viene ad operare

Inoltre, quale allegato al Decreto Formazione specifica dei lavoratori in base alla classificazione dei settori Ateco (4 ore per i settori della classe di rischio basso, 8 ore per la classe di rischio medio e 12 ore per i settori della classe di rischio alto)

Lo schema di accordo prevede anche le modalità di alcuni possibili utilizzi della formazione "E-Learning", per la **formazione generale in modalità avanzate e interattive, secondo nuove "regole" innovative**, (anch'esse dettagliatamente imposte) con divieto di utilizzo per la formazione specifica sia dei preposti sia dei lavoratori e con obbligo di verifiche finali in presenza. (rif.1112.aem)



2. Stress lavoro correlato: Linee Guida della Regione Lombardia

La Regione Lombardia ha pubblicato il Decreto n. 10611 del 15 novembre 2011 contenente le **linee guida generali sulla valutazione del rischio stress lavoro correlato**.

Il documento illustra come definire un "buon percorso" valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro.

Pur avendo carattere regionale, la pubblicazione costituisce una valida guida e fornisce indicazioni generali utili a chiunque sia impegnato nella valutazione del rischio specifico nei luoghi di lavoro.

Ha inoltre la finalità di accompagnare le imprese nel percorso di valutazione, sia preliminare che, qualora necessaria, approfondita e di fornire indicazioni su metodi e strumenti opportuni, delineando un percorso di valutazione e gestione dello stress lavoro correlato attuabile anche nelle piccole imprese.

Il documento scaturisce da tre fondamentali ragioni:

- Con l'approvazione delle "Indicazioni per la valutazione dello stress lavoro correlato" emanate dalla Commissione Consultiva permanente il 17 novembre 2010 il quadro normativo è completo;
- dal 1° gennaio 2011 siamo in fase di esigibilità almeno per programmazione e avvio delle pratiche di valutazione SLC;
- dopo alcuni mesi di attuazione sono emerse dalle imprese esperienze valide e ricche di indicazioni pratiche sulle varie fasi della valutazione del rischio SLC.

La prima sezione delle Linee Guida delinea il quadro normativo integrato che attiene la valutazione rischio SLC, facendo riferimento a una sorta di "triangolo dell'esigibilità" composto dal Titolo I del D.Lgs.81/08, dal documento approvato in Commissione consultiva e dall'Accordo interconfederale 2008, testi normativi di cui il documento riporta i passaggi salienti. Nella seconda sezione vengono illustrati "Criteri, metodi e strumenti per un "buon percorso" di valutazione dei rischi.

Per i criteri si stabilisce che un buon percorso di valutazione del rischio stress lavoro correlato deve essere promosso e gestito direttamente dal datore di lavoro, essere accompagnato da adeguate azioni informative e formative, essere orientato alle soluzioni, deve imperniarsi sulla partecipazione effettiva dei lavoratori, garantire sempre la centralità degli attori interni della prevenzione (RSPP, Medico competente, RLS) ed integrarsi nel processo di valutazione dei rischi e nel relativo documento.

Per quanto riguarda strumenti e metodi si sottolinea come "un metodo da adottare non possa limitarsi all'applicazione di un singolo strumento (per esempio la somministrazione di un questionario), ma preveda la scelta nell'ambito di diverse "famiglie generali di intervento, di un mix di strumenti/azioni specifiche utili a identificare e gestire il rischio SLC all'interno di un'organizzazione aziendale specifica".

Gli interventi da mettere in atto pertanto sono i seguenti:

- azioni comunicative ed informative;
- analisi documentale;
- azioni formative;
- osservazione diretta;
- percezione soggettiva dello stress lavoro-correlato;
- soluzioni di prevenzione collettiva;
- soluzione di casi individuali;
- sorveglianza sanitaria;
- promozione della salute;
- piano di monitoraggio".

(rif.1112.blb)



3. Approvate le sanzioni per le violazioni al Reg. 2008/1272/CE: Classification - Labelling - Packaging (CLP)

Il D.Lgs. 27/10/2011 n.186 "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele", fissa sanzioni sia amministrative pecuniarie che penali per le violazioni al regolamento CLP.

Dal **30/11/2011** le disposizioni del Decreto introducono sanzioni da un minimo di 3.000€ ad un massimo di 150.000€ e, in alcuni casi, l'arresto fino a tre mesi.

Le figure coinvolte e che potrebbero essere chiamate a rispondere amministrativamente o penalmente ad eventuali violazioni, come da definizioni del Regolamento CLP, sono:

- **Fabbricante:** ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che fabbrica una sostanza all'interno della Comunità;
- **Importatore:** ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità responsabile dell'importazione;

- **Produttore** di un articolo: ogni persona fisica o giuridica che fabbrica o assembla un articolo (oggetto a cui durante la produzione sono dati una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica) all'interno della Comunità;
- **Utilizzatore a valle:** ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità diversa dal fabbricante e dall'importatore che utilizza una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, nell'esercizio delle sue attività industriali o professionali. **I Distributori e i Consumatori non sono utilizzatori a valle.**

I fabbricanti di sostanze, i formulatori di preparati, i produttori di articoli, gli artigiani e i prestatori di servizi possono essere tutti **utilizzatori a valle.**
(rif.1112.ccb)



4. Linee Guida per la Manutenzione sistemi antincendio

Corretta manutenzione dei sistemi antincendio

Il Gruppo Manutentori dell'Associazione Costruttori Materiali Antincendio (UMAN) durante il "Forum Prevenzione Incendi del 26 e 27 ottobre 2011, ha stato presentato le Linea Guida per la corretta manutenzione dei sistemi antincendio rivolte principalmente alle aziende di manutenzione antincendio, ai committenti, agli addetti alla sicurezza, alle associazioni professionali di categoria e agli enti di controllo.

Il documento parte dalla considerazione che la funzionalità, l'efficienza e il funzionamento dei sistemi antincendio sono requisiti essenziali per assicurare la salvaguardia e la tutela delle persone, dei beni e dell'ambiente. Pertanto la corretta "manutenzione dei sistemi antincendio" assume un "ruolo fondamentale nella garanzia del mantenimento di questi requisiti nel tempo".

Di ogni sistemi antincendio (sistemi di rivelazione fumi, sistemi di spegnimento a sprinkler e stazioni di pompaggio, sistemi di spegnimento a schiuma e stazioni di pompaggio, sistemi di spegnimento a gas inerti e di sintesi chimica, sistemi di spegnimento water mist, sistemi di spegnimento e raffreddamento a diluvio d'acqua, sistemi di spegnimento ad aerosol, sistemi di spegnimento a polvere,

sistemi di rivelazione atmosfera esplosiva, reti di idranti e stazioni di pompaggio) le linee guida approfondiscono:

- "la norma tecnica di riferimento;
- le fasi e le periodicità delle visite;
- le operazioni di verifica previste;
- le documentazioni necessarie che il committente deve mettere a disposizione dell'azienda di manutenzione;
- la documentazione indicativa che l'azienda di manutenzione deve mettere a disposizione del committente a conferma della corretta esecuzione dei lavori;
- le attrezzature presenti sul mercato in grado di agevolare le operazioni di manutenzione".

Vengono fornite informazioni relative alle operazioni connesse alle visite periodiche oltre alle operazioni quotidiane (controllo visivo dello stato generale dell'impianto inteso come perdite, danneggiamenti o corrosioni sarà effettuato dall'Utente. Se necessario apportare gli opportuni accorgimenti), operazioni mensili e semestrali (da parte Utente/Azienda Specializzata).

(rif.1112.dlb)



5. Il lavoro notturno “antibiologico”, ma il rischio di infortuni è più basso

L'ultimo numero del mensile Dati INAIL dedica un approfondimento a chi lavora quando la maggioranza della popolazione dorme. Le fasce orarie più a rischio sono quelle tra l'una e le due e tra le cinque e le sei del mattino.

I lavoratori notturni devono prestare particolare attenzione nella fascia tra l'una e le due e in quella dalle cinque alle sei. È in questo lasso di tempo che si concentra circa la metà degli infortuni che riguardano i lavoratori della notte, e il dato resta costante negli ultimi cinque anni presi in considerazione, dal 2006 al 2010.

Nel 2010, secondo i dati Istat, i lavoratori notturni sono stati 1,9 milioni, l'8,5% del totale degli occupati. Le donne rappresentano il 28,6%, quota inferiore rispetto al 40,3% registrato per tutti i lavoratori. Fra gli occupati il 30% è impiegato esclusivamente in orario notturno, mentre il 70% è turnista (di questi i tre quarti hanno lavorato di notte una sola volta nel corso del mese).

Gli infortuni notturni avvenuti nel 2010 sono stati 19.565 (1.317 in più rispetto al 2009), pari a un aumento del 7,2%, in controtendenza rispetto al calo registrato nei due anni precedenti.

L'incremento delle denunce ha riportato il fenomeno ai livelli del 2006 e 2007 e si spiega con la lenta ripresa delle attività notturne nel settore industriale.

Aumentano anche gli infortuni femminili in orario notturno (+8,6% rispetto al 2009) e ancora più consistente è l'incremento tra i lavoratori notturni nati all'estero (+10,6%), mentre resta sostanzialmente stabile il numero dei casi mortali: circa 50 all'anno.

In termini percentuali le professioni più soggette a infortunio sono proprio quelle svolte prevalentemente di notte: autisti (6,4%), infermieri e inservienti (5,2%), guardie giurate (4,8%) e operatori ecologici (4,2%). Tra i soli lavoratori stranieri, invece, le frequenze di infortunio più elevate sono tra i facchini (9,8%) e i magazzinieri (6,6%). Nel complesso, comunque, gli infortuni sul lavoro avvenuti di notte nel 2010 sono pari soltanto al 2,5% del totale.

Il lavoro notturno è da tempo riconosciuto come “antibiologico” e quindi va considerato un fattore di rischio che ha delle conseguenze sulla probabilità di infortunio.

Uno studio della Consulenza statistico attuariale, che ha misurato la sua rischiosità attraverso l'incidenza infortunistica – ovvero il rapporto tra gli infortuni denunciati e i lavoratori esposti al rischio notturno – ha rivelato però che per l'anno 2010 è stata pari al 27‰, inferiore a quella registrata per il totale dei lavoratori (34‰).

Il paradosso è solo apparente. Il fattore “antibiologico”, infatti, può essere bilanciato dal fatto che molte lavorazioni con incidenza infortunistica elevata, come le costruzioni, sono svolte prevalentemente in orario diurno, mentre le attività industriali, notoriamente più pericolose, quando sono svolte a ciclo continuo, sono generalmente caratterizzate da un livello di automazione che è maggiore di notte rispetto alle ore diurne, con l'attività notturna spesso limitata al solo presidio e controllo dei macchinari.

Fonte: INAIL

(rif.1112.elb)



6. Corsi di formazione a catalogo 1° trimestre 2012

Titolo Corso	durata	sede	febbraio	marzo
RLS	32	Bollate		19-20-27-28
RLS	32	Roma	16-17-23-24	
Aggiornamento RLS < 50 lavoratori	4	Bollate	21-22-27	20
Aggiornamento RLS > 50 lavoratori	8	Bollate	21-22-27	20
Aggiornamento RLS	8	Roma		14
Primo Soccorso - gruppo A	16	Bollate	9-10	
Primo Soccorso - gruppo B-C	12	Bollate	9-10	
Aggiornamento Primo Soccorso	8	Bollate	9	
RSPP (datori di lavoro)	16	Bollate	20-22	
Aggiornamento RSPP	8	Bollate	21	
Antincendio rischio basso	4	Bollate	23	
Antincendio rischio medio	8	Bollate	23	
Aggiornamento Antincendio rischio basso	2	Bollate	23	
Aggiornamento Antincendio rischio medio	5	Bollate	23	
Aggiornamento Antincendio rischio alto	8	Bollate	23	
Aggiornamento RSPP (Macrosettore Ateco 1/2/6/8/9)	40	Bollate	20-21-22	5-6
Aggiornamento RSPP (Macrosettore Ateco 3/4/5/7)	60	Bollate	20-21-22	5-6-19-20
Formazione Dirigenti	16	Bollate	20-21-22	
Formazione Preposti	8	Bollate		19-22

*Lo staff SICUREMA augura un sereno Natale ed
un 2012 ricco di soddisfazioni!!*

